

Gentili Dottori, gentilissime Dottoresse,
come già anticipato con la ns. Circ. n. 01_2026, il nostro Governo con la Legge di Stabilità 2026 (c.d. "Legge Bilancio") ha stanziato risorse per 9,5 miliardi di euro per accompagnare nel triennio 2026-2028 gli investimenti delle imprese italiane in innovazione digitale, efficienza energetica e tecnologie avanzate.

L'agevolazione consiste in sostanza in una maggiore deduzione fiscale extracontabile del costo di acquisizione di beni nuovi 4.0 o F.E.R. (fonti d'energia rinnovabile) per l'autoproduzione di energia rinnovabile destinata all'autoconsumo con un effetto in termini di maggiori quote di ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria.

Non si tratta quindi di un credito d'imposta compensabile in F24 ma di una riduzione dell'imponibile ai fini delle sole imposte sui redditi (non IRAP), fruibile in dichiarazione dei redditi.

In queste settimane, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha emanato un provvedimento attuativo che consente finalmente alle imprese, da un lato, di dare il via agli investimenti ma, dall'altro, obbligando le stesse ad adempiere ad una lunga serie di passaggi procedurali prima di poter fruire dei benefici.

Di seguito forniamo una scheda riepilogativa dell'incentivo e del suo funzionamento.

Ambito	Caratteristiche del nuovo iper-ammortamento
Soggetti beneficiari	Soltanto titolari di reddito d'impresa.
Ambito temporale	Investimenti effettuati dall'01/01/2026 al 30/09/2028
Investimenti agevolabili	Sono agevolabili gli investimenti in: beni strumentali nuovi materiali di cui all'Allegato IV alla L. 199/2025 e immateriali di cui all'Allegato V alla L. 199/2025 (beni materiali e immateriali 4.0 aggiornati); beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.
Misura dell'agevolazione	La maggiorazione è differenziata in base all'ammontare degli investimenti, secondo una logica "a scaglioni". La maggiorazione è pari, per tutti i beni agevolabili, al: <ul style="list-style-type: none"> • 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; • 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro; • 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.
Accesso all'agevolazione	L'accesso all'agevolazione avviene esclusivamente tramite la piattaforma informatica del Gestore dei Servizi Energetici, tramite l'invio di una serie di comunicazioni <p>1) Comunicazione preventiva</p> L'impresa trasmette una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva interessata dagli investimenti, della tipologia e dell'ammontare degli investimenti nei beni di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, nonché della data prevista di interconnessione. <p>2) Comunicazione di conferma</p> Entro 60 giorni dalla notifica dell'esito positivo del GSE rispetto alla comunicazione preventiva, l'impresa trasmette la comunicazione di conferma dell'investimento, con l'indicazione della data e dell'importo dell'ultima quota dell'acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene. Per i beni in leasing, l'obbligo del 20% si considera soddisfatto con la stipula del contratto e la sottoscrizione dell'ordine di acquisto da parte della società concedente.

NOTA BENE: In questa fase deve essere pagato almeno il 20% dell'investimento →

	<p>3) Comunicazione di completamento</p> <p>Al completamento degli investimenti, avvenuta l'interconnessione dei beni, l'impresa trasmette la comunicazione di completamento, corredata dalle attestazioni di possesso della perizia asseverata e della certificazione contabile</p>
<p>Ulteriori adempimenti comunicativi</p>	<p>Vi sono poi due comunicazioni di monitoraggio relative all'andamento degli investimenti:</p> <p>a) Comunicazione consuntiva/previsionale</p> <p>Entro il 20 gennaio di ciascun anno l'impresa comunica gli investimenti effettuati nell'anno precedente, i costi complessivamente sostenuti e la previsione di utilizzo del beneficio nell'esercizio in corso.</p> <p>b) Comunicazione integrativa con piano di ammortamento</p> <p>Entro il 30 giugno di ciascun anno l'impresa invia una comunicazione integrativa della precedente in cui viene definito il piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all'incentivo imputate in ciascun esercizio.</p>
<p>Documentazione obbligatoria a carico dell'impresa</p>	<p>• Perizia tecnica asseverata con analisi tecnica su investimento effettuato e relativa interconnessione</p> <p>Le caratteristiche tecniche dei beni, necessarie per la loro inclusione negli allegati IV e V, e l'avvenuta interconnessione devono essere comprovate da una perizia asseverata corredata di analisi tecnica, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti ai rispettivi albi professionali, oppure da un ente di certificazione accreditato, entrambi muniti di idonea copertura assicurativa</p> <p><i>N.B. la perizia deve riguardare anche l'avvenuta interconnessione con il sistema aziendale</i></p> <p>• Certificazione contabile di un revisore legale sull'effettivo sostenimento delle spese ammissibili</p> <p>L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione contabile, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 o per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale, la certificazione è rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione iscritta nella sezione A del registro ex art. 8 D.Lgs. n. 39/2010</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fatture e documenti di trasporto dei beni agevolati • Documentazione tecnica di interconnessione
<p>Fruizione dell'agevolazione</p>	<p>L'agevolazione si sostanzia quindi in una variazione in diminuzione extracontabile da effettuare nel modello REDDITI.</p>

Il nostro Studio resta a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento o necessità.